



COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 11 del Reg. del 27-02-2025

Oggetto:	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027.
----------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 13:30 e seguenti si è riunita in videoconferenza la Giunta Municipale, ai sensi della deliberazione di G.M. n. 20 del 13/02/2024, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale", con l'intervento dei Signori:

Costanza Francesco Antonio Cateno	Sindaco	Presente (nella sala delle adunanze)
Taravella Michelangelo	Assessore	Presente in videoconferenza
Giadone Paola	Assessore	Presente in videoconferenza
Di Nicolò Alberto	Assessore	Presente in videoconferenza
Ippolito Giuseppe	Vicesindaco	Assente

Assegnati 5 in carica 5

Presenti n. 4 e Assenti n. 1.

Presiede il Dott. Francesco Antonio Cateno Costanza in qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Giunta.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 11 del 10-02-2025

Oggetto:	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027.
----------	---

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. 13 del 18/04/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con Deliberazione del C.C. n. 14 del 18/04/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione di G.M. n. 57 del 23/04/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-Esercizio Finanziario 2024-2026, con definizione e assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa per la gestione dei Funzionari Responsabili di Area;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto, inoltre, l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che “(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”;*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “*dotazione organica*” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di

personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *"Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con

riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto, inoltre, l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “*Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del*

CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;

Viste le note trasmesse dai Responsabili delle Aree I, II, III e IV, titolari di E.Q., rese ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalle quali si evince che nelle proprie Aree non si registrano situazioni di soprannumero o eccedenza di personale: Area I "Amministrativa", prot. n. 1253 del 28/01/2025 – Area III "Tecnica" prot. n. 1365 del 30/01/2025 – Area II "Economico Finanziaria" prot. n. 1401 del 31/01/2025 – Area IV "Polizia Locale" prot. n. 1453 del 31/01/2025;

Atteso che, a seguito di espressa ricognizione disposta con Delibera di G.M., approvata in data odierna, in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024/2026, approvato con Delibera di G.M. n. 52 del 05/04/2024 e inserito nell'apposita sezione del PIAO 2024/2026, approvato con Delibera di G.M. n. 79 del 21/06/2024;

Ravvisata la necessità di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2025/2027, e del relativo Piano Occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025/2027 predisposta dal Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, Servizio Risorse Umane, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale, che si allega al presente provvedimento, All. A), quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle*

assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”;

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, ammonta ad €. 1.776.445,98 (**Spesa potenziale massima all A**);

Considerato che per l'attuazione del Piano Triennale delle assunzioni 2024-2026 l'Ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato in servizio	€. 1.277.369,73
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno	€. 0,00
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni)	€. 16.582,63
Facoltà assunzionali a legislazione vigente	€. 30.709,94
Assunzioni per mobilità	€. 16.789,28

Spesa TOTALE (B)	€. 1.341.451,58
-------------------------	------------------------

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del Piano triennale delle assunzioni 2025/2027 è inferiore/superiore alla spesa potenziale massima (all A);

Dato atto che ai sensi del DM 17 marzo 2020 il Comune registra i seguenti dati con riferimento all'anno 2023:

Entrate correnti 2021 €. 5.075.861,03
Entrate correnti 2022 €. 5.181.847,72
Entrate correnti 2023 €. 5.992.239,56

€. 15.451.115,57 Totale Entrate nel Triennio
€. 5.150.371,86 Media Entrate nel Triennio
€. 467.551,34 FCDE iscritto nel Bilancio di Previsione 2023

€. 4.682.820,52 Media del triennio al netto del FCDE 2023

Impegni personale 2023 €. 1.551.958,13
Media del Triennio al
netto del FCDE €. 4.682.820,52

31,36% Percentuale su media del triennio

Considerato che l'Ente si trova al di sopra del valore soglia stabilito dal citato DM Assunzioni del 27/03/2020, l'Ente dovrà intraprendere una riduzione delle spese del personale riducendo al minimo il turn-over;

Tenuto conto che:

- con Deliberazioni di G.M. 153, 154 e 155 del 30/12/2024 è stata approvata l'integrazione oraria di n. 25 unità di personale a tempo parziale, fino al 31/12/2025;

- ai fini del contenimento della spesa del personale, e alla luce delle scelte organizzative che l'Amministrazione intende perseguire, si ritiene di limitare gli effetti delle Deliberazioni suddette fino al 30/06/2025 e di verificare, successivamente, in che misura è possibile proseguire con le suddette integrazioni orarie, anche rimodulandone il numero e le ore di integrazione;

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *"2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*;

Visto il parere n. 01 rilasciato in data 25/02/2025, con cui l'organo di revisione economico finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'Ente (allegato B);

Visto il piano occupazionale 2025/2027 predisposto sulla base della nuova Dotazione Organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto che il Piano Occupazionale 2024-2026 prevedeva l'assunzione di:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico mediante Progressione tra le Aree, art. 13 CCNL 2019/2021;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo indeterminato e parziale, 24 ore settimanali, mediante Progressione tra le Aree, art. 13 CCNL 2019/2021;
- n. 1 Comandante di P.M., mediante scavalco di eccedenza per 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;
- n. 1 - profilo professionale "Ingegnere" – Area dei Funzionari ed E.Q., ai sensi dell'art. 19 del D.L. 124/2023;
- n. 1 - profilo professionale "Specialista in attività amministrative e contabili" – Area dei Funzionari ed Q.Q., ai sensi dell'art. 19 del D.L. 124/2023;
- n. 1 - profilo professionale "Specialista della transizione digitale" – Area dei Funzionari ed E.Q., ai sensi dell'art. 19 del D.L. 124/2023;
- n. 1 Istruttore Tecnico Elettricista mediante Progressione tra le Aree, art. 15 CCNL 2019/2021;
- n. 1 Agente di P.M., a tempo parziale, 24 ore settimanali, mediante Comando;
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile mediante Concorso pubblico riserva disabili Legge 68/1999 – Concorso pubblico o utilizzo di graduatoria di altri Enti o Mobilità;

- n. 1 Operatore Esperto Informatico, mediante Progressione tra le Aree, art. 13 CCNL 2019/2021;
- n. 1 Esecutore Tecnico Giardiniere, mediante Progressione tra le Aree, art. 13 CCNL 2019/2021;
- n. 1 Esecutore Tecnico, mediante Progressione tra le Aree, art. 13 CCNL 2019/2021
- n. 1 Esecutore Amministrativo Custode tramite mobilità, a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali), mediante interscambio, dando atto che si intende attingere al personale stabilizzato presso altri Enti che beneficiano di trasferimento regionale, il quale, ai sensi di quanto dichiarato dall'Assessorato alle Autonomie Locali con nota prot. 385 del 11/01/2022 e con parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 26741/105.11.2021 del 25/11/2021, porterebbe con sé anche la dote finanziaria utile a coprire parte degli emolumenti, consentendo in tal modo di perseguire l'obiettivo di ridurre entro il 2025 la spesa di personale entro i parametri previsti dal DM Assunzioni del 2020;

Dato atto che ad esecuzione di quanto previsto nel Piano suddetto si è proceduto:

- alla progressione tra le Aree, dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari E.Q., dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori e dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti;
- alla mobilità compensativa o per interscambio, ai sensi art. 7 del D.P.C.M n. 325 del 05/8/1988, tra un dipendente del Comune di Villarosa e un dipendente del Comune di Calascibetta, entrambi a 24 ore settimanali e inquadrati nell'Area degli Operatori Esperti;

Dato Atto, inoltre, che è in corso il concorso pubblico per Istruttore Amministrativo Contabile interamente riservato alle persone disabili, di cui alla L. 68/1999;

Rilevato che al fine di assicurare la continuità dei servizi si è reso necessario nominare n. 1 Responsabile dell'Area II "Economico Finanziaria, profilo professionale "Istruttore Direttivo Contabile", e n. 1 Comandante di P.M., ex cat. "D", ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per n. 12 ore settimanali, nelle more dell'avvio delle procedure concorsuali dei posti previsti in Dotazione Organica;

Tenuto conto che nell'anno 2024 sono stati collocati in quiescenza n. 1 Funzionario E.Q., ex cat. D1, e n. 1 Operatore, ex cat. A4, registrando un'economia per l'Ente di €. 60.455,80;

Dato atto che il nuovo piano occupazionale 2025/2027 prevede:

- n. 1 Funzionario E.Q., profilo professionale "Istruttore Direttivo Contabile" mediante art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a 24 ore settimanali;
- n. 1 Funzionario E.Q., profilo professionale "Ingegnere" mediante art. 19 del D.L. 124/2023 convertito in Legge 162/2023, finanziato dal Fondo di Coesione, a tempo pieno;
- n. 1 Funzionario E.Q., profilo professionale "Comandante di P.M." mediante art. 110, comma 1 del D.Lgs. 167/2000, a 18 ore settimanali;
- n. 1 Agente di P.M., a tempo indeterminato e a tempo parziale (27 ore settimanali), mediante Mobilità, dando atto che si intende attingere al personale stabilizzato presso altri Enti che beneficiano di trasferimento regionale, il quale, ai sensi di quanto dichiarato dall'Assessorato alle Autonomie Locali con nota prot. 385 del 11/01/2022 e con parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 26741/105.11.2021 del 25/11/2021, porterebbe con sé anche la dote finanziaria utile a coprire parte degli emolumenti;

Dato atto che:

- questo ente sta ottemperando agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 con il concorso in corso di svolgimento di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, a tempo indeterminato e a tempo pieno;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2025/2027 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2025/2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Visto il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/12/2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, con attribuzione della E.Q., ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, il Dr. Angelo Di Dio;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2025/2027** quale parte integrante e sostanziale.

Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **Dotazione Organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **Piano Occupazionale per il triennio 2025-2026-2027**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018.

Limitare al 30/06/2025 gli effetti delle Delibere di G.M. n. 153, 154 e 155 del 30/12/2024 con le quali è stata approvata l'elevazione oraria dei dipendenti a tempo parziale, per verificarne la compatibilità con i limiti stabiliti dalla legislazione degli Enti Locali per la spesa del personale.

Di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.

Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

Di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Servizio Risorse Umane agli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali e alla RSU aziendale.

Pubblicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nella sezione "Obblighi di Pubblicazione L.R. 11/2015", ex art. 18 della L.R. n. 22 del 16/12/2008, come modificato dagli artt. 12 co. 24 e 13 co. 5 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, che disciplina in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli Enti locali.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Bonacquisto Nuccia

Il Proponente

F.to Taravella Michelangelo

(Sottoscritto con firma digitale)

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione n. 11 del 10-02-2025, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile dell'Area per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA - esprime parere Favorevole

Villarosa, lì 26-02-2025

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott. Di Dio Angelo

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Responsabile dell'Area II Economico – Finanziaria per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE - esprime parere **Favorevole**

Villarosa, lì 26-02-2025

Il Responsabile dell'Area II Economico - Finanziaria

F.to Dott. Di Dio Angelo

(Sottoscritto con firma digitale)

La Giunta Municipale

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale avente per oggetto “**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027.**” corredata dei pareri ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

VISTO il parere di REGOLARITA' TECNICA sulla stessa espresso;

VISTO il parere di REGOLARITA' CONTABILE sulla stessa espresso;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi con le modalità di cui alla vigente normativa.

Delibera

- 1) **APPROVARE** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027.**”;
- 2) **DARE ATTO** che tutti i punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.
- 3) **DARE** mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti.

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. n.44/91

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Sindaco

F.to Dott. Costanza Francesco
Antonio Cateno

(Sottoscritto con firma digitale)

L'Assessore Anziano

F.to Taravella Michelangelo

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Giunta Anna

(Sottoscritto con firma digitale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-02-2025

- ☐ Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma 1° L.R. n. 44/91;
☒ Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale 27-02-2025

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Giunta Anna

(Sottoscritto con firma digitale)

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	AII. A)	
		2025		
		ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2023	4.334	a
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	(a)	1.551.958,13 €	(I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	1.776.445,90 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021		5.075.861,03 €	
	2022		5.181.547,72 €	
	2023		5.992.239,56 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.416.549,44 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		467.551,34 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	4.948.998,10 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		31,36%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,20%
COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI				
ENTE NON VIRTUOSO				

Allegato B)

COMUNE DI VILLAROSA - DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DELL'ENTE					
AREE	Posti previsi in D. O.	Posti occupati	Posti vacanti	Esemplificazione dei nuovi profili professionali	Percentuale impegno
Funzionari ed E.Q. - Ex D3	1	1	0	Funzionario Tecnico	Tempo Pieno
Funzionari ed E.Q. - Ex D	2	2	0	Istruttore Direttivo Tecnico	Tempo Pieno
Funzionari ed E.Q. - Ex D	1	1	0	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo Pieno
Funzionari ed E.Q. - Ex D	1	0	1	Istruttore Direttivo di P.M.	Part-time 66,66%
Funzionari ed E.Q. - Ex D	1	0	1	Istruttore Direttivo Contabile	Part-time 50%
Funzionari ed E.Q.	1	0	1	Ingegnere	Tempo Pieno
Funzionari ed E.Q. - Ex D	1	1	0	Assistente sociale	Part-time 83,33%
Funzionari ed E.Q. - Ex D	1	1	0	Assistente sociale	Part-time 50%
Funzionari ed E.Q. - Ex D	1	1	0	Istruttore Direttivo Amministrativo	Part-time 66,66%
Istruttori – Ex C	2	2	0	Istruttore Amministrativo	Tempo Pieno
Istruttori – Ex C	2	2	0	Istruttore Amministrativo	Part-Time 66,66%
Istruttori – Ex C	1	1	0	Agente di P.M.	Tempo Pieno
Istruttori – Ex C	1	1	0	Istruttore Tecnico Elettricista	Tempo Pieno
Istruttori – Ex C	1	0	1	Istruttore Amm.vo Contabile	Tempo Pieno
Istruttori – Ex C	1	0	1	Agente di P.M.	Part-Time 75%
Operatori Esperti - Ex B3	2	2	0	Collaboratore Amministrativo	Tempo Pieno
Operatori Esperti - Ex B3	1	1	0	Esecutore Applicato	Tempo Pieno
Operatori Esperti - Ex B3	1	1	0	Messo notificatore	Tempo Pieno
Operatori Esperti – Ex B	1	1	0	Operatore Esperto Informatico	Tempo Pieno
Operatori Esperti – Ex B	1	1	0	Esecutore tecnico	Tempo Pieno
Operatori Esperti – Ex B	1	1	0	Esecutore Tecnico Giardiniere	Tempo Pieno
Operatori Esperti – Ex B	1	1	0	Messo notificatore	Part-Time 66,66%
Operatori Esperti – Ex B	6	6	0	Esecutore Tecnico	Part-Time 66,66%
Operatori Esperti – Ex B	18	18	0	Esecutore Amministrativo	Part-Time 66,66%
Operatori Esperti – Ex B	4	4	0	Esec. Tecn. Addetto al Cimitero	Part-Time 66,66%
Operatori Esperti – Ex B	2	2	0	Esec. Tecn. Manutentore V.P.	Part-Time 66,66%
Operatori Esperti – Ex B	4	4	0	Ausiliario del Traffico	Part-Time 66,66%
Operatori Esperti – Ex B	1	1	0	Esecutore Amministrativo Custode	Part-Time 66,66%
TOTALE	61	56	5		

PIANO OCCUPAZIONALE 2025-2027

ANNO 2025

AREA	Profilo professionale da coprire	Numero	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi di attivazione di procedura
Funzionari ed E.Q. - Ex D1	Istruttore Direttivo Contabile	1	P.T. 33,33%	Incarico ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004	IN CORSO fino al 30/06/2025
Funzionari ed E.Q. - Ex D1	Istruttore Direttivo Contabile	1	P.T. 66,66%	Art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000	2025 dal 01/07/2025
Funzionari ed E.Q. - Ex D1	Ingegnere	1	F.T. 100%	Art. 19 del D.L. 124/2023 convertito in Legge 162/2023	2025
Funzionari ed E.Q. - Ex D1	Comandante P.M.	1	P.T. 33,33%	Scavalco di eccedenza, art. 1 c. 557 L. 311/2004	IN CORSO fino al 30/06/2025
Funzionari ed E.Q. - Ex D1	Comandante P.M.	1	P.T. 50%	Art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000	2025 dal 01/07/2025
Istruttori - Ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	F.T. 100%	Assunzione a T.I. - Concorso pubblico riserva disabili L. 68/1999	IN CORSO
Istruttori - Ex C1	Agente di P.M.	1	P.T. 75%	Mobilità	2025

Stipendio tabellare e oneri riflessi Area Funzionari ed Elevata Qualificazione n. 1 (Ex Cat. D1) 33,33% per mesi 6

€ 5.544,28

Stipendio tabellare e oneri riflessi Area Funzionari ed Elevata Qualificazione n. 1 (Ex Cat. D5) 33,33% per mesi 6

€ 6.888,33

Stipendio tabellare e oneri riflessi Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (Ex Cat. D1) 66,66% per mesi 6

€ 11.088,58

Stipendio tabellare e oneri riflessi Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (Ex Cat. D1) 50% per mesi 6

€ 8.317,27

Stipendio tabellare e oneri riflessi Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (Ex Cat. D1) – art. 19 del D.L. 124/2023

€ 33.269,09

Stipendio tabellare e oneri riflessi Area degli Istruttori (Ex Cat. C1) 75%

€ 22.995,98

TOTALE

€ 88.103,53

Spesa esclusa dal limite ai sensi del D.L. 124/2023 convertito in Legge 162/2023	- €. 33.269,09
Contributo erogato dalla Regione ai sensi dell'art. 30 comma 7 della L.R. n. 5/2014	- €. 18.942,43
NUOVA SPESA A CARICO DELL'ENTE CON L'ADOZIONE DEL PRESENTE PIANO	€. 35.892,01

Anni 2026 e 2027

nessuna assunzione



COMUNE DI VILLAROSA

Citta Metropolitana di Enna
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 01

Data 25/02/2025

OGGETTO: **Parere sul Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 25 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria Rag. Conti Iolanda Rosina, nominato con deliberazione di C.C. n. 03 del 31/01/2022 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente ad oggetto : Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027".

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- ☒X il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- ☐X l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la programmazione per il triennio 2025/2027 e i documenti allegati;

Dare atto che nel piano assunzionale 2025:

- ✓ sono previsti fra l'altro nuove assunzioni in sostituzione di figure già operative il cui costo è già in carico all'Ente;
- ✓ fondamentalmente le assunzioni previste sono a Tempo Determinato per cui il relativo esborso non impegna l'Ente a lungo termine, consentendogli in caso di tensioni finanziarie i conseguenziali provvedimenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Tenuto Conto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che in conseguenza delle assunzioni previste è garantito l'equilibrio pluriennale del bilancio.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rag. Conti Iolanda

Rosina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Conti Iolanda Rosina', written in a cursive style.